

APPELLO 2006/12

La Giuria di Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti e Eugenio Torre (membri), Adolfo Villani e Giuseppe Russo (membri supplenti) e Marco Alberti, Sergio Pepe, Nicola Vescia, Fabio Donadono (uditori), ha emesso la seguente decisione sull'appello proposto, in termini e ritualmente, da barca ITA 14364 contro la decisione del 21 maggio 2006 del Comitato per le Proteste della Regata "Trofeo Gianni Cozzi".

Con atto spedito il 10 giugno 2006 l'imbarcazione ITA 14364 Gemini ha impugnato la decisione del 21 maggio 2006 del Comitato per le Proteste del Trofeo Gianni Cozzi, con la quale era stata respinta la protesta presentata nei confronti delle imbarcazioni Enigma TI, ITA 15520, Malf... Amato, Mc.Seawonder, Aurora, Heaven can wait, Blu storm, X blu, Hakuna matata.

Tali imbarcazioni erano state protestate da ITA 14364 perchè avevano compiuto il percorso in maniera non conforme a quanto prescritto dalle Istruzioni di Regata; per l'appellante il Comitato per le Proteste aveva errato nel ritenere valida la comunicazione di modifica del percorso trasmessa via radio dal Comitato di Regata prima della partenza.

L'Appellante lamenta inoltre che sia il Comitato di Regata che il Comitato per le Proteste non avevano dato alcun seguito alla segnalazione relativa ad un bambino di sei-sette anni che aveva partecipato alla regata a bordo dell'imbarcazione Aurora.

La Giuria di Appello, esaminato l'appello, gli atti relativi alla protesta e alla decisione impugnata, le osservazioni del Presidente del Comitato per le Proteste e delle parti, preliminarmente rileva che dal "verbale-guida per lo svolgimento delle udienze" non risulta che l'imbarcazione protestante Gemini abbia adempiuto a quanto imposto dalla regola [61.1](#) per la validità della protesta.

Infatti la protesta riguarda la violazione dell'obbligo di lasciare nell'ordine esatto ogni boa dalla parte prescritta (regola 28); pertanto si tratta di un incidente (per incidente non deve intendersi solo il caso di un contatto con un'altra barca) avvenuto nell'area di regata e che la barca protestante ha visto.

A norma della reg. [61.1\(a\)](#) l'imbarcazione protestante doveva gridare "Protesto" ed esporre in maniera visibile una bandiera rossa alla prima ragionevole occasione.

Dal modulo di protesta risulta che il protestante ha informato i protestati "subito" e mediante VHF, senza però esporre la bandiera rossa.

Invero anche nell'appello nulla viene indicato in merito all'avvenuta esposizione della bandiera rossa.

In considerazione che la lunghezza dello scafo della barca protestante era superiore a 6 metri e non vi sono stati danni o lesioni, l'imbarcazione protestante era tenuta al rispetto della reg. [61.1 \(a\)](#) esponendo in maniera visibile una bandiera rossa alla prima ragionevole occasione.

La protesta deve quindi dichiararsi invalida per violazione della regola [61.1. \(a\)](#) e a tanto la Giuria di Appello può procedere in forza della regola [71.2](#) che consente di rilevare l'invalidità di una protesta.

In relazione alla denunciata presenza di un bambino a bordo di una imbarcazione, questa Giuria nulla può decidere, mancando una regolare protesta e quindi qualsiasi decisione.

Infine la Giuria di Appello rileva che sia l'appellante che il Presidente del Comitato delle Proteste nei rispettivi atti denunciano comportamenti che è opportuno siano portati a conoscenza del Procuratore Federale e pertanto dispone la trasmissione al Procuratore Federale degli atti relativi al presente appello per le valutazioni del caso.

Per questi motivi la Giuria di Appello dichiara non valida la protesta di ITA 14364 e rigetta l'appello. Dispone la trasmissione degli atti al Procuratore Federale.

Così deciso in Rimini il 27 ottobre 2006.

Il Presidente
Giuseppe Meo